



5a Commissione permanente
Programmazione Economica, Bilancio
Senato della Repubblica

**Conversione in legge
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
del Piano Nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune**

A.S. 564

6 marzo 2023

Contributo di CONFLAVORO PMI

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Considerazioni generali

Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il provvedimento nasce per rispondere all'**esigenza di dare piena attuazione al PNRR ed accelerare la realizzazione degli interventi ivi previsti**, al fine di rispettare il cronoprogramma complessivo servendosi di una semplificazione delle procedure ulteriore rispetto alle azioni già precedentemente realizzate, con l'obiettivo di correggere i malfunzionamenti a vario titolo riscontrati ed eliminare alcuni ostacoli che incidono negativamente sulla realizzazione delle opere e degli interventi.

Per questi motivi, il decreto legge in oggetto opera in più punti **modifiche di svariate norme contenute nei precedenti decreti emanati tra il 2020 e il 2021** come prescritto dal PNRR, andando ad intervenire su svariati settori quali appalti, telecomunicazioni, edilizia scolastica, ambiente ed energia, trasporti e beni culturali.

Sempre nell'ottica della semplificazione e dell'accelerazione, un aspetto importante su cui il decreto interviene è **una riorganizzazione e un conseguente rafforzamento della governance per incrementare il livello di efficienza nella gestione e nell'attuazione del Piano**, passando anche per un tentativo di armonizzazione tra il PNRR e l'ambito della Coesione.

Come sottolineato dal Ministro Fitto, infatti, la necessità di mettere in comunicazione i programmi è, in quest'ottica, un'azione strategica volta a massimizzare l'efficacia dei risultati attraverso un'operatività coordinata, che possa permettere, tra le altre cose e in prospettiva, di aggiustare in positivo anche i dati dei fondi di coesione, che ci vedono tra gli ultimi dal punto di vista dei risultati. Un intervento, questo, che viene affiancato e sostenuto anche dal **numero di nuove assunzioni disposte dal decreto** - oltre 3000 - a favore dei Ministeri, degli Organi e delle Amministrazioni a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Piano e nel perseguimento dei relativi obiettivi.

Logicamente la spinta di accelerazione, semplificazione e rafforzamento complessivi previsto dal decreto deve essere inquadrato in relazione a **vari aspetti cruciali legati alle tappe del percorso italiano sulla strada del PNRR**. E' infatti atteso per fine marzo il via libera da parte della Commissione Europea alla terza tranche dei finanziamenti, chiesta dall'Italia alla fine del 2022, e a nostra volta siamo chiamati a raggiungere 27 obiettivi entro il 30 giugno 2023 al fine di poter richiedere in seguito il pagamento della quarta rata.

Al contempo, secondo quanto recentemente disposto dalla Commissione Europea, il nostro Paese -come gli altri Stati membri- è chiamato ad una revisione ed aggiornamento del Piano al fine di integrare i capitoli di RepowerEU, tenendo conto del fatto che in qualche modo la natura stessa dei dispositivi di ripresa e resilienza si è evoluta. Se infatti sono stati concepiti per far fronte all'emergenza Covid-19, gli stessi necessitano oggi di essere adattati al contesto ulteriormente mutato per via della guerra in Ucraina, dal quale viene richiesto uno sforzo ulteriore per fronteggiare le conseguenti difficoltà riscontrate sui mercati energetici e velocizzare il processo di transizione energetica.

Quest'ultimo aspetto in particolare rappresenta un'ambizione e al contempo una grande opportunità, non soltanto di sviluppo, ma anche di riflessione rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi, con lo spirito di migliorare ulteriormente approcci e strumenti da utilizzare nella progettazione dei nuovi interventi che verranno realizzati - un'esigenza, questa, a cui il decreto oggi in discussione certamente tenta di rispondere.

Nel quadro di queste valutazioni generali, dunque, è evidente come le nuove disposizioni introdotte debbano essere orientate principalmente a tutte quelle pubbliche amministrazioni che devono farsi carico dell'attuazione complessiva e a tutti quei provvedimenti che necessitano di essere ritoccati per accelerare, di fatto, le procedure per la realizzazione degli interventi.

Quello che possiamo rilevare rispetto alle **nostre piccole e medie imprese** è sicuramente il timore che vengano messe da parte, soprattutto in relazione alla gestione degli appalti legati al PNRR. Certamente un paradosso, questo, se si considera **l'opportunità che questo moto di sviluppo e progresso dettato dal PNRR** può e deve rappresentare per le piccole e medie imprese, in particolar modo sui versanti della **transizione digitale ed ecologica** - a cui si agganciano l'importanza della **formazione** e dell'**internazionalizzazione**. Se è vero infatti che il PNRR ci induce principalmente alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche necessarie alla modernizzazione del nostro Paese e alla predisposizione di provvedimenti che possano migliorare qualitativamente la resa e la tenuta dell'intero sistema, **le PMI non devono essere lasciate indietro in questa partita** in relazione all'importanza che rivestono per il nostro sistema produttivo, che deve essere accompagnato a superare le crisi attuali nella sua totalità.

Per quanto abbiamo avuto modo di appurare nella pratica rispetto al PNRR, quello che troppo spesso è mancato dal punto di vista pubblico nei confronti del comparto da noi rappresentato è stata un'**attività di informazione, assistenza e guida alla progettualità e alla possibilità di usufruire delle misure agevolative**, nonché alla partecipazione a bandi e finanziamenti, dando un indirizzo concreto su come accedere e su dove investire. Numerose sono state le iniziative portate avanti da società deputate all'erogazione di servizi di consulenza e professionali alle imprese, talvolta anche con il sostegno di altri soggetti come banche o istituti finanziari, che hanno cercato di rispondere a queste esigenze; noi stessi come Confederazione abbiamo accompagnato ed assistito le nostre imprese associate nell'individuazione delle relative opportunità ogniquale volta se ne sia ravvisata la necessità.

A questo si aggiunge il fatto che, come emerso da una recente indagine, **ad accedere agli incentivi ad esse destinati sono state principalmente le PMI più grandi e più giovani, rispetto a cui di fatto le micro imprese sono rimaste indietro**, e questo non è certamente un aspetto positivo -calzante a tal proposito è l'importanza delle competenze digitali per le PMI, soprattutto per quelle che intendono aprirsi ai mercati esteri.

Tale riflessione ci offre dunque lo spunto per segnalare nuovamente in questa sede **la necessità di intervenire in modo strutturale per porre fine a queste tipologie di incertezze**, rispetto a cui certamente il PNRR rappresenta l'occasione di poter agire in modo concreto ma con interventi che siano "a lunga scadenza", ovvero continuamente applicabili nel tempo anche oltre il 2026, per predisporre il nostro sistema, nella sua interezza, al sostegno dei comparti economici e produttivi che ne fanno parte.

In conclusione, resta ferma l'importanza di agire velocemente al fine di rispettare il cronoprogramma previsto dal PNRR, ma non bisogna assolutamente mettere in secondo piano quella necessità di **affiancare le azioni di semplificazione ed accelerazione ad azioni di controllo e vigilanza sul rispetto della legalità e sulla pratica di condotte anticorruzione**, rispetto a cui è necessario che gli enti pubblici coinvolti, che rimangono i principali protagonisti di questi interventi, continuino ad impegnarsi in prima linea promuovendo la piena trasparenza.

Le valutazioni che seguono intendono offrire alcuni spunti di riflessione su talune disposizioni del provvedimento. Oltre a fare da supporto a quanto già definito dal testo del decreto, si intende provare ad ampliare la prospettiva ad un eventuale perfezionamento di sistema, che partendo dall'azione in chiave PNRR possa essere perseguibile per via della risoluzione di svariati nodi di tipo più strutturale.

Valutazioni su disposizioni introdotte dal provvedimento

- *Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR (comma 4, lettera b), n. 2))*
- *Art. 5 - Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie (comma 9)*
- *Art. 9 - Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici (comma 3)*

Le disposizioni sopra richiamate, intervenendo in parte su provvedimenti di recente emanazione, prevedono a vario titolo un coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria e delle rappresentanze delle principali categorie produttive in snodi chiave di vari processi di attuazione legati al PNRR, e in particolare:

- in relazione allo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, si prevede che alle sedute della **Cabina di Regia per il PNRR** possano partecipare, tra gli altri, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- per i **piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti**, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, si prevede che il supporto tecnico per garantire un'efficace attuazione degli interventi previsti dal PNRR possa essere assicurato dalla RGS per il tramite, tra gli altri soggetti, anche di associazioni di categoria, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare;
- con specifico riferimento al **Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici**, si dispone che oltre ai membri istituzionali che regolarmente compongono il Comitato, in relazione alle tematiche trattate, possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

La necessità di coinvolgere le principali parti sociali e associazioni di categoria nei processi di definizione del PNRR è fondamentale in relazione alle ricadute degli stessi interventi sul nostro comparto economico e produttivo, oltre a consentire ragionevolmente di poter perfezionare i vecchi interventi e poterne realizzare di nuovi in maniera quanto più possibile aderente alle reali esigenze del Paese, a partire da una visione condivisa.

Accogliamo dunque con favore il fatto che nel testo del decreto, come sopra evidenziato, siano presenti **svariati passaggi che prevedono il coinvolgimento diretto delle rappresentanze delle categorie produttive e sociali all'interno dei processi decisionali e dialogici legati alla definizione delle linee di intervento del PNRR**, anche sul versante della transizione energetica, oltre a dare la possibilità di poter offrire un supporto di assistenza tecnica ai piccoli comuni per l'attuazione dei relativi interventi del PNRR.

Come Conflavoro PMI siamo chiaramente pronti a cogliere questa occasione per poter portare la voce delle nostre imprese ai tavoli indicati e le relative istanze, oltre a mettere a disposizione sin da subito la nostra esperienza per poter offrire un contributo allo sviluppo delle relative linee di intervento.

➤ *Art. 13 - Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*

L'articolo in oggetto si riconduce agli interventi contenuti a vario titolo nel provvedimento e già sopra richiamati, finalizzati all'assunzione di nuove unità di personale per il rafforzamento delle iniziative del Piano - prevedendo, in questo caso specifico, di **incrementare l'organico dell'AGCM di 10 unità di ruolo per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR.**

La cadenza annuale con cui la legge sulla concorrenza dovrebbe essere adottata non è casuale, bensì è legata all'importanza di definire, in via costante e continuativa e in base alle reali esigenze di contesto, delle misure volte a rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Non a caso, si tratta di una legge che dovrebbe essere emanata tenendo conto della Segnalazione annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tuttavia, come correttamente sottolineato dal Servizio Studi del Senato nell'ambito del dossier sul testo del decreto legge in discussione, sebbene la legge sulla concorrenza sia stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2009, di fatto è stata adottata concretamente soltanto dodici anni dopo, per mezzo della legge 124/2017, e poi successivamente nel 2021/22, a valle di passaggi d'esame parlamentare piuttosto lunghi, talvolta complessi e se vogliamo controversi in relazione ad alcune specifiche questioni, e le cui fasi di attuazione successiva, ancora oggi, in larga parte non sono state realizzate o sono state ulteriormente rinviate (si pensi, ad esempio, ai numerosi rinvii che hanno interessato il passaggio al mercato libero nel settore energetico, o alla delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza, ad oggi ancora inattuata).

Al contrario, tale legge ha un'importanza fondamentale, non solo perché è volta a rispettare, nella pratica, due principi cardine dell'ordinamento comunitario, che sono la tutela e la promozione della concorrenza appunto, ma è uno strumento importantissimo per favorire l'efficienza e la crescita economica dell'intero sistema.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, **auspichiamo che la definizione della legge sulla concorrenza** e la relativa emanazione **vengano assicurate effettivamente a cadenza annuale**, al fine di mantenere un presidio costante dal punto di vista tecnico-normativo sulla rimozione di eventuali ostacoli alla competitività del Paese e al funzionamento dei mercati, chiaramente tenendo conto delle mutazioni del contesto socioeconomico nel suo complesso.

➤ *Art. 26 - Disposizioni in materia di Università e ricerca (commi da 1 a 4)*

Le disposizioni in titolo introducono e disciplinano **il riconoscimento alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo** previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010. Essendo chiaramente parametrato sull'investimento del PNRR sopra menzionato, si prevede, tra le altre cose, che l'esonero si applichi, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Senza soffermarsi in questa sede sull'opportunità di elevare l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo in oggetto, **nel complesso valutiamo la misura positivamente**, non soltanto in qualità di agevolazione per le imprese alle nuove assunzioni, ma anche in qualità di azione volta a operare un avvicinamento tra il mondo dell'istruzione universitaria e il mondo del lavoro.

Come Conflavoro PMI siamo in generale costantemente favorevoli e parte attiva nel sostegno a simili iniziative. Pertanto segnaliamo in questa sede l'opportunità di valutare il superamento della logica esclusivamente legata all'attuazione del PNRR che sta alla base della **misura in commento, suggerendo una riflessione sulla sua eventuale stabilizzazione al fine di renderla strutturale, estendendola a tutte le borse di dottorato**, chiaramente a valle delle opportune valutazioni di carattere economico e in base alla definizione di specifici parametri. Una tale misura potrebbe mettere in condizione le imprese di assumere del personale altamente qualificato per le proprie esigenze, consentendo altresì di poter almeno in parte sopperire alla mancata diffusione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, che come noto, insieme all'apprendistato duale di primo livello, non ha conosciuto, ad oggi, adeguata diffusione.

➤ *Art. 38 - Disposizioni in materia di crisi di impresa*

L'articolo 38, al comma 1, dispone che *"nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto"*.

La normativa vigente (art. 25-bis dlgs 14/2019), in materia di **misure premiali** per l'imprenditore che ricorre alla composizione negoziata della crisi d'impresa, stabilisce che *"l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori"*.

Lo scopo dell'art. 38 in oggetto, dunque, è quello di **concedere una maggiore rateazione** (120 rate mensili contro 72) **in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa**, peraltro senza stabilire dei criteri oggettivi e lasciando all'Agenzia delle entrate la piena responsabilità della concessione, cosa che, è ragionevole supporre, non favorirà l'accesso a tale strumento, soprattutto nei primi tempi.

È appena il caso di rilevare che la condizione di grave situazione di difficoltà dell'impresa non può richiedere alcuna verifica (ulteriore) da parte dell'Agenzia delle entrate, perché l'imprenditore è in crisi conclamata e se può beneficiare delle misure premiali di cui all'art. 25 bis del d.lgs. 14/2019, vuol dire che la procedura di composizione negoziata della crisi si è conclusa positivamente, con tutti controlli e le assunzioni di responsabilità previsti dalla legge, incluso l'accertamento della capacità di rimborso dei debiti. La procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ha lo scopo di favorire l'adozione di interventi rapidi ed efficaci, che evitino danni più consistenti non solo per l'imprenditore ma anche per i terzi (lavoratori, fornitori, stato, ecc.).

Anche se è orientato ad "aiutare" l'imprenditore in crisi, l'art. 38 in oggetto **non appare dunque coerente con l'attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, meglio sarebbe se l'intervento del Legislatore fosse stato eseguito sull'art. 25 bis del d.lgs. 14/2019, elevando da 72 a 120 mesi il periodo massimo di rateazione ivi previsto, perché, così facendo, la congruità della rateazione formerebbe oggetto di analisi e controllo da parte dei soggetti coinvolti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

Anche in questo dunque, ricorrendo nuovamente all'opportunità di stabilizzazione di determinati interventi in ottica prospettica, si propone di andare a modificare direttamente l'articolo 25 bis del dlgs 14/2019, elevando direttamente a livello di normativa primaria la possibilità di ricorrere al piano di rateazione fino a un massimo di centoventi rate (anziché settantadue).

➤ *Art. 40 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria*

L'articolo in oggetto modifica alcune disposizioni della riforma della giustizia tributaria (l. 130/2022), puntando, in ultima istanza, anche all'accelerazione della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa al decreto legge 13/2023, la legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto all'articolo 1, commi da 186 a 205, ulteriori misure deflattive delle controversie tributarie, generando in tal modo un rischio, che tali disposizioni possano, di fatto, essere inattuabili per gli imprenditori, in considerazione dell'arco di tempo troppo limitato individuato per la relativa applicazione e della coincidenza delle stesse, sempre dal punto di vista temporale, con un periodo denso dal punto di vista degli adempimenti obbligatori a livello aziendale.

Allo scopo di ridurre i giudizi pendenti, sia di legittimità sia di merito, aventi ad oggetto controversie tributarie, si ritiene dunque utile suggerire in questa sede l'introduzione della proroga di sei mesi della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, considerate anche le modifiche apportate alla normativa in materia di controversie tributarie nell'anno 2022.

In particolare si propone di modificare l'articolo 1, comma 195, della legge 197/2023, **posticipando dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine, per ciascuna controversia autonoma, entro cui presentare una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento** (per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato).

➤ *Art. 55 - Agenzia italiana per la gioventù*

L'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù, in qualità di ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo contestualmente la soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.

Si attribuiscono altresì le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, prevedendo che l'Agenzia in oggetto possa fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa.

Tale disposizione si inserisce nell'orientamento complessivo del provvedimento di rafforzamento della gestione amministrativa delle politiche di settore ritenute più strategiche in un'ottica di sviluppo, anche al fine, in questo caso, di perseguire gli obiettivi fissati dai programmi europei di settore.

Il rafforzamento e la centralizzazione dell'Agenzia italiana per la gioventù possono certamente rappresentare un aspetto volto all'agevolazione dello sviluppo delle iniziative dedicate. L'auspicio, anche in questo caso, è che **si possa costruire un dialogo costante con le parti sociali e le rappresentanze delle categorie produttive che promuovono iniziative per la formazione dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro**, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza di questo orientamento anche oltre il 2026.

Conflavoro PMI: chi Siamo

Conflavoro PMI è l'associazione datoriale che tutela, promuove e rappresenta le esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oggi le realtà maggiormente in difficoltà a causa della crisi economica globale. Costituita ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione Italiana e l'art. 36 del Codice Civile, svolge i propri compiti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. La Confederazione ha come obiettivo primario la **ripartenza e riqualificazione del sistema imprenditoriale nazionale**, attraverso un nuovo modo di fare associazione, ponendo il mondo delle professioni qualificate al servizio di tutte le imprese associate.

Con più di 970 collaboratori operanti in 75 sedi della Confederazione, presenti in 18 regioni, 63 province e 115 sedi delle associazioni aderenti, **Conflavoro PMI conta ad oggi circa 80.000 aziende associate su tutto il territorio Nazionale** e più di 500.000 addetti appartenenti ai più diversificati settori economici del Paese.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Confederazione punta al perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso i seguenti valori:

- **promuovere** la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori, nel contesto di una libera società in sviluppo e nella convinzione che "farerete" sia fondamentale per la frammentata economia italiana;
- **rappresentare** le aziende aderenti nei rapporti con istituzioni, amministrazioni, organizzazioni politico-economiche, sindacali e ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza e affermando la propria apertività;
- **tutelare** i propri associati mediante specifiche funzioni, in primis l'educazione imprenditoriale, i servizi di sostegno nell'accesso al credito e alla consulenza e formazione multisettoriale, in particolar modo nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

Conflavoro PMI garantisce a tutti gli associati **assistenza e affiancamento alla loro vita imprenditoriale**, offrendo sostegno per l'accesso al credito, tutela legale, consulenza finanziaria e formazione multisettoriale, nonché un'effettiva assistenza sindacale a favore dell'intera impresa, oggi spesso sottovalutata ma più che mai di vitale importanza, prestando particolare cura alla corretta applicazione dei CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti.

Le sedi della Confederazione sono di diretta emanazione e costituite come **Unioni Territoriali di Conflavoro PMI**. A queste, con le medesime prerogative e caratteristiche, si sommano le sedi delle varie Associazioni Nazionali aderenti a Conflavoro PMI, contribuendo a rendere ancora più dislocata ed esaustiva la presenza della Confederazione in tutto il Paese.

Nonostante il biennio drammatico per l'economia italiana, la crescita della Confederazione si è confermata grazie alla vicinanza sempre maggiore di Conflavoro PMI ai propri associati e a una pronta reazione all'emergenza, con costante informazione alle aziende e con la nascita di appositi sportelli anticrisi oltre che ad attività incentrate sulla soddisfazione delle esigenze urgenti, come quella relativa all'accesso al credito.

Conflavoro PMI segue con particolare attenzione le **evoluzioni normative che interessano il comparto rappresentato**, oltre ad assicurare ormai da tempo la propria attiva partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche di interesse e alla partecipazione ai più importanti tavoli istituzionali, attraverso un confronto costante e consolidato con le istituzioni di riferimento.

In tal modo, nel corso del tempo, Conflavoro PMI è divenuta un autorevole interlocutore, a livello nazionale e locale, per tutti quei soggetti impegnati a definire o a contribuire alle attività di regolazione impattanti sul comparto produttivo rappresentato, facendosi portavoce delle relative istanze e prendendo parte attivamente ai percorsi di definizione delle policy di settore.



Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e MedieImprese

www.conflavoro.it

presidenza@conflavoro.com

800 911958